

## LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI

Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni utili per la valutazione degli alunni non italofofoni, formulate dal gruppo di lavoro della Commissione Intercultura, nell'imminenza della conclusione del primo quadrimestre, in relazione alle tappe del processo di apprendimento linguistico.

Le seguenti indicazioni vanno lette alla luce della normativa vigente, alla quale si fa riferimento (si vedano le *Linee guida* per l'inserimento degli alunni stranieri del febbraio 2006, di cui si fornisce qui di seguito uno stralcio).

Valutare un alunno straniero è sicuramente molto più difficile di quanto non sia valutare un alunno italofono.

L'alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, *non è generalmente un alunno incompetente* su tutto, ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale *non ha le parole per dire, per comunicare la sua competenza* scolastica, disciplinare. Incompetenza linguistica, quindi, non significa incompetenza scolastica.

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili:

- A. "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"
- B. "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

Per quanto concerne la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italofofoni, avere una visione ed un uso più elastico della scheda, utilizzando giudizi globali che mettano in evidenza i progressi nell'acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono, facendo riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano di lavoro individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno.

Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel caso che durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, deve essere oggetto di verifiche nelle ore di alfabetizzazione ed in classe, in caso predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare.

Al fine della valutazione i consigli di classe prenderanno in considerazione:

- la situazione linguistica di partenza
- le osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e dai docenti alfabetizzatori
- la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza
- il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione individualizzata disciplinare

Si rammenta a questo proposito che l'alunno non italofono può impiegare fino a 5 anni per avere una completa padronanza della lingua cosiddetta dello studio e quest'ultima si sviluppa tanto più efficacemente, quanto più l'alunno è in grado di mantenere e sviluppare la lingua madre.

### **La valutazione (stralcio dalle *Linee guida* pubblicate nel 2006, ad oggi unico riferimento normativo)**

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di

competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

Per la Commissione Intercultura

Prof.L.Lirussi

